



**COMUNE DI VIGGIANO**  
**PROVINCIA DI POTENZA**  
**UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA SINDACALE n. 21 del 01/07/2020

Prot. n. 10717 del 01/07/2020

**OGGETTO : Divieto di conferimento di qualsiasi tipologia di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti e di rifiuti provenienti da altri comuni.**

L'anno duemilaventi addì uno del mese di luglio,

**IL SINDACO**

**Premesso che** in via generale la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

**Atteso che** il Comune di Viggiano ha la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente ed al territorio;

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale, che persegue prioritariamente l'obiettivo della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti e che al comma 3 dell'art. 226 stabilisce : *“possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art. 9 della Direttiva 94/62/CF, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/1994”*;

**Visto** D.L. n. 2/2012 – convertito nella legge n. 28/2012 ed in particolare l'art. 2, recante *“disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente”*;

**Considerato che :**

- ai sensi della legge 123/08, le pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo in generale di predisporre piani e programmi di prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti ed a tal fine devono svolgere azioni volte all'introduzione di sistemi che consentono il massimo recupero e riciclo dei rifiuti;
  - l'utilizzo di sacchi neri o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti in generale, non facilita i controlli tesi a verificare la conformità dei rifiuti conferiti al servizio di raccolta differenziata, comportando altresì gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti,
-

con declassamento della qualità delle frazioni conferite e conseguente mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata;

- le suddette anomalie incidono negativamente nei complessi costi di gestione e ciò a discapito dell'intera cittadinanza;

**Ritenuto pertanto** opportuno e necessario assumere iniziative finalizzate alla eliminazione dell'utilizzo dei sacchi neri o non trasparenti per il deposito dei rifiuti di qualsiasi natura da parte dell'utenza al fine di migliorare sia qualitativamente che quantitativamente la raccolta differenziata;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 “TestoUnico Enti Locali”;

**Vista** la legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 35/2018;

**Ritenuto** pertanto opportuno e inderogabile intervenire, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**Su proposta del Responsabile dell'Area “E” – Vigilanza**

### **ORDINA**

A decorrere dal giorno 15 luglio 2020, a tutti i cittadini residenti e non, a tutte le utenze, sia commerciali che domestiche:

- 1) è fatto divieto assoluto di vendita di sacchi neri o comunque non trasparenti, al fine di evitare l'utilizzo degli stessi da parte dell'utenza domestica e commerciale;**
- 2) è fatto divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire alla ditta incaricata della raccolta differenziata ed al personale di vigilanza, la verifica del conferimento differenziato;**
- 3) è fatto divieto assoluto di introdurre, nel sacco contenete il rifiuto indifferenziato (secco non riciclabile), frazioni di rifiuto per le quali è già attivo il circuito di raccolta differenziata ( carta, cartone, plastica, alluminio, plastica, vetro, legno, ramaglie, umido);**
- 4) è fatto divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/osacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili per il conferimento della frazione organica;**
- 5) è fatto divieto assoluto di conferire e/o depositare rifiuti provenienti da altri comuni.**

### **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ( da € 25,00 a € 500,00 ), salvo l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **OBBLIGA**

La ditta appaltatrice del Servizio di Raccolta dei rifiuti a:

- provvedere a fornire ogni informazione utile all'utenza per il corretto svolgimento dei servizi e il raggiungimento delle percentuali previste di R.D.
- al fine di evitare comportamenti scorretti da parte delle utenze servite dai servizi di raccolta, di intervenire, segnalando prontamente al Responsabile dell'Area Edilizia Privata Urbanistica e

Ambiente e al Comando della Polizia Locale, le utenze che adottano comportamenti in contrasto con la presente ordinanza e piu' in generale con i regolamenti comunali;

### **INCARICA**

Il Servizio di Polizia Locale del Comune di Viggiano, unitamente alle Forze dell'Ordine ed agli altri organi abilitati del controllo sul rispetto della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste in essa e nelle leggi e regolamenti in materia attualmente vigenti.

### **DISPONE**

1. al fine di darne la massima diffusione, la pubblicazione del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio on-line , sulla homepage del sito istituzionale del Comune;
2. la trasmissione del presente provvedimento:
  - alla ditta appaltatrice del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, affinché ne dia la massima diffusione alle utenze;
  - al Comando Carabinieri di Viggiano;
  - al Comando Carabinieri Forestale di Viggiano;
  - al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Viggiano;
  - al Comando della Polizia Locale;
  - all'Area Urbanistica Edilizia Privata e Ambiente.

### **DISPONE ALTRESI'**

la trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento :

- alla Prefettura di Potenza;
- alla Provincia di Potenza “Servizio Ambiente” ;
- alla Regione Basilicata “Dipartimento Ambiente”.

### **AVVISA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, 01 luglio 2020

**IL SINDACO**

Avv. Amedeo CICALA